



## DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:**Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,**Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

**Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento di tirocinio per il corso di studi di scienze e tecniche psicologiche (L-24) e per il corso di studi in psicologia clinica abilitante alla professione di psicologo LM-51 (decreto interministeriale 654/2022).**

## IL RETTORE

PREMESSO che l'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'Università degli studi di Bergamo attribuisce all'Ateneo la facoltà di svolgere attività di ricerca, consulenza e formazione, anche per conto terzi, mediante stipula di contratti e convenzioni;

## RICHIAMATI:

- il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti dell'Università degli studi di Bergamo, emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 179400/I/3 del 27.11.2019;
- la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi;

## VISTI:

- la Legge n.163 dell'8 novembre 2021, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", che trasforma alcuni titoli, tra cui la laurea magistrale in Psicologia (LM-51) in titoli abilitativi alla professione, attraverso l'abolizione dell'esame di stato velocizzando così l'ingresso dei/delle neolaureati/e nel mercato del lavoro;
- il DM n. 554 del 6 giugno 2022, recante "Le specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo - Attuazione articolo 7, comma 2, della legge n.163/2021";
- il DM n. 654 del 5 luglio 2022 che disciplina la laurea abilitante alla professione di psicologo - classe di laurea LM-51 - attuazione degli articoli 1 e 3 della Legge dell'8 novembre 2021 n. 163;
- le Linee d'indirizzo sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione approvata e dalla CPA nella seduta del 10.11.2022;
- il documento relativo alle Attività formative professionalizzanti di sede spendibili ai fini del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) previsto dalla laurea abilitante in psicologia Criteri e raccomandazioni per la progettazione, realizzazione e valutazione
- le Linee guida per lo Svolgimento del tirocinio pratico valutativo LM-51 per l'accesso alla prova pratico valutativa approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia nella seduta del 08/06/2023.

DATO ATTO che le sopracitate norme introducono una radicale riforma dell'accesso alla professione di psicologo prevedendo che per coloro che si sono immatricolati dall'a.a. 2023/2024, il tirocinio pratico valutativo verrà svolto durante il corso di studi triennale (L-24) e magistrale (LM-51) e il superamento della prova pratico valutativa, con un punteggio di almeno 60/100, sarà propedeutica al conseguimento del titolo di laurea magistrale;

## PRESO ATTO:

- che durante il corso di studi di laurea triennale (L-24) dovranno essere conseguiti 10 CFU, con lo svolgimento del tirocinio;
- che durante il corso di studi magistrale (LM-51) dovranno essere conseguiti 20 CFU con lo svolgimento del tirocinio;

RITENUTO necessario disciplinare mediante apposito Regolamento le modalità di svolgimento del tirocinio pratico valutativo per i corsi di studi in psicologia;



ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali in data 17/01/2024;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 29.1.2024 e del Consiglio di Amministrazione del 31.1.2024 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole e approvato il *Regolamento di tirocinio per il corso di studi di scienze e tecniche psicologiche (L-24) e per il corso di studi in psicologia clinica abilitante alla professione di psicologo LM-51 (decreto interministeriale 654/2022)*;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e delle loro modifiche;

#### DECRETA

##### Art. 1

È emanato il **Regolamento di tirocinio per il corso di studi di scienze e tecniche psicologiche (L-24) e per il corso di studi in psicologia clinica abilitante alla professione di psicologo LM-51 (decreto interministeriale 654/2022)** come da testo approvato dal Senato Accademico del 29.1.2024 e dal Consiglio di Amministrazione del 31.1.2024 ed allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

##### Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo la sua pubblicazione.

##### Art. 3

Il **Regolamento di tirocinio per il corso di studi di scienze e tecniche psicologiche (L-24) e per il corso di studi in psicologia clinica abilitante alla professione di psicologo LM-51 (decreto interministeriale 654/2022)** è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione: Università > Amministrazione > Statuto e Regolamenti > Regolamenti > Studenti.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE  
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A  
All'Albo di Ateneo



## **REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO DEI CORSI DI STUDI IN SCIENZE PSICOLOGICHE (L-24) E IN PSICOLOGIA CLINICA (LM-51), ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

Il presente Regolamento è predisposto sulla base della legge 163/2021, del Decreto Interministeriale 654/2022 e dei documenti approvati dalla Conferenza della Psicologia Accademica intitolati "Linee di indirizzo per lo svolgimento pratico valutativo (TPV) LM-51 e sulla loro valutazione" e "Attività formative professionalizzanti di sede spendibili ai fini del TPV previsto dalla Laurea abilitante in Psicologia. Criteri e raccomandazioni per la progettazione, realizzazione, valutazione".

Si precisa che l'uso dei termini al maschile è da intendersi ad uso inclusivo, rivolgendosi a persone di entrambi i sessi.

### **Art. 1 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO**

Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea in Psicologia, almeno 30 Crediti Formativi Universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV).

Il TPV consiste in "attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale". Tali competenze e abilità si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 56/1989, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

### **Art. 2 - OBIETTIVI DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO**

Le attività formative professionalizzanti del TPV mirano all'acquisizione delle seguenti capacità e competenze necessarie allo svolgimento della professione di psicologo:

- a) Capacità di orientamento: conoscenza critica delle forme della domanda di psicologia e dei formati/ambiti/contexti istituzionali e professionali dell'intervento psicologico. Tale conoscenza è premessa essenziale per orientarsi nelle molteplici articolazioni della professione, promuovere lo sviluppo di una identità professionale e comprendere come nel contesto dell'unitarietà della professione psicologica, ogni ambito di intervento richieda il consolidamento di un peculiare profilo di competenze settoriali.
- b) Capacità di esercizio: conoscenza dei parametri operativi basilari che permettono



l'utilizzo di procedure e strumenti tipici della professione di psicologo, ad esempio, i criteri che regolano la somministrazione e la siglatura di un test, la condizione e la valutazione di una osservazione comportamentale, la conoscenza della sintassi di un software di analisi statistica.

- c) Competenza all'uso: capacità di regolare l'applicazione della tecnica (procedure e/o strumenti) in ragione dell'obiettivo al servizio del quale è impiegata. È sulla base di tale tipo di competenza che il professionista individua le risorse professionali da impiegare (ad esempio, la scelta degli strumenti), definisce e gestisce la contingenza del loro uso (tempi, modi, livelli di intensità), stabilisce le modalità di verifica, gestisce le criticità che possono emergere nel processo operativo.
- d) Competenza organizzativa: capacità di analizzare, promuovere, governare e verificare il contesto relazionale e istituzionale attraverso il quale si realizza l'intervento. Tale competenza riguarda dunque la relazione di reciproca influenza tra azione professionale e ambiente socio-organizzativo: l'analisi della domanda, lo sviluppo della committenza, la negoziazione degli obiettivi e del setting dell'intervento professionale, la parametrizzazione del valore economico dell'intervento, la gestione della relazione con i fruitori e le parti interessate, la partecipazione ad ambienti transdisciplinari sono funzioni sostanziate dalla committenza organizzativa del professionista.

In particolare, il TPV mira a formare competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con
- h) pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- i) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- j) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

### **Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO**

Le attività formative professionalizzanti di TPV, pari a 30 CFU, si articolano in due parti:

1. 250 ore di attività formative professionalizzanti durante il Corso di Laurea triennale, pari a 10 CFU, svolte internamente all'Ateneo o in enti ospitanti esterni all'Ateneo sotto la supervisione di un tutor professionista psicologo;



2. 500 ore di attività formative professionalizzanti durante il Corso di Laurea magistrale, pari a 20 CFU, di cui almeno 350 ore, pari a 14 CFU, svolte presso enti ospitanti esterni all'Ateneo sotto la supervisione di un tutor professionista psicologo; le rimanenti ore possono essere svolte in attività interne all'Ateneo.

Le attività di TPV svolte presso enti ospitanti esterni all'Ateneo sono definite in un Progetto individuale di Tirocinio Pratico Valutativo, tenendo conto degli obiettivi formativi sopra indicati e delle indicazioni riportate nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Tale Progetto promuove nel tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali, necessarie per prepararsi per l'esercizio autonomo della professione di psicologo. Il Progetto individuale di Tirocinio Pratico Valutativo è definito dal tutor dell'ente ospitante, d'intesa con i docenti universitari responsabili del tirocinio, ed è sottoscritto dal tirocinante, dal tutor dell'ente ospitante e da un docente universitario supervisore, prima dell'avvio delle attività.

Le attività formative professionalizzanti di TPV svolte all'interno dell'Ateneo possono essere costituite da esercitazioni pratiche, laboratori, simulazioni, discussione e studio di casi, attività sul campo, osservazione di processi/contesti di interesse professionale.

La collocazione temporale delle attività formative di TPV durante i Corsi di Studio è articolata nei regolamenti didattici di ciascun Corso, e le modalità organizzative sono definite annualmente dai docenti universitari responsabili dei tirocini e dai tutor degli enti ospitanti esterni all'Ateneo.

Il TPV svolto esternamente all'Ateneo può essere svolto presso più enti ospitanti o anche presso un unico ente ospitante. È comunque auspicabile che gli ambiti delle attività di TPV, svolte internamente ed esternamente all'Ateneo, coprano più aree della professionalità dello psicologo.

La frequenza alle attività formative professionalizzanti di TPV, svolte internamente ed esternamente all'Ateneo, è obbligatoria. Solo le assenze considerate giustificate (per malattia o altri gravi motivi di impedimento) dal tutor dell'ente ospitante o dai docenti universitari responsabili del tirocinio potranno essere recuperate successivamente, secondo le modalità da loro indicate. Il tirocinante con assenze ingiustificate sarà tenuto a ripetere il TPV l'anno accademico successivo.

#### **Art. 4 - ACCREDITAMENTO E CONVENZIONE CON GLI ENTI OSPITANTI**

Le attività del TPV da svolgersi all'esterno dell'Ateneo devono avere luogo presso enti ospitanti accreditati e convenzionati.

Gli enti ospitanti possono essere strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale; se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso altri enti esterni individuati dall'Università.



Gli enti ospitanti si devono accreditare come enti di tirocinio presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia (per tutte le informazioni relative all'accreditamento consultare l'apposita sezione della pagina internet relativa ai Tirocini del Corso di laurea in Psicologia e le pagine dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia dedicate all'accreditamento).

Inoltre ogni ente ospitante deve sottoscrivere una convenzione con l'Università di Bergamo che regola gli aspetti amministrativi del TPV.

Possono essere enti ospitanti anche enti esteri. Tali enti non possono essere accreditati presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, tuttavia, l'Ateneo stipulerà la convenzione con loro una volta verificato il possesso degli stessi requisiti di accreditamento utilizzati per le sedi italiane.

#### **Art. 5 - REQUISITI E FUNZIONI DEI TUTOR DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO**

Può svolgere le funzioni di tutor di TPV un professionista Psicologo iscritto da almeno tre anni all'Albo degli Psicologi (Sezione A) di qualsiasi regione italiana.

Il tutor professionista per svolgere efficacemente le proprie funzioni è necessario che abbia con l'ente ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente. Il suo impegno orario settimanale con la qualifica specifica di psicologo presso l'ente ospitante non deve essere inferiore a 15 ore.

Per la definizione delle competenze professionali e delle attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art.5 e 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (Allegato 1 al presente Regolamento).

Anche le attività formative e valutative del TPV svolte internamente all'Ateneo sono affidate a dei tutor professionisti, iscritti all'Ordine degli Psicologi (Sezione A) da almeno tre anni, o a docenti universitari appartenenti ai Settori Scientifici Disciplinari rientranti nell'ambito delle attività di TPV.

I tutor svolgono le attività formative e valutative del TPV in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Il tutor redige il Progetto individuale di Tirocinio Pratico Valutativo di ciascun tirocinante prima dell'avvio del tirocinio e compila il libretto di tirocinio durante e alla fine delle attività formative, secondo le indicazioni riportate nell'Art. 7 del presente Regolamento.

Al tutor spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale; tale funzione può esplicitarsi attraverso l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio delle attività professionali;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio,





aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;

- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

I tutor degli enti ospitanti possono seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui operano. Il tutor, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, dovrà dichiarare all'ente convenzionato ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni). Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'ente ospitante dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti e tempestivamente comunicarlo all'Università. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'ente ospitante un altro psicologo con i requisiti richiesti, sarà necessario cambiare la sede del tirocinio.

#### **Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE**

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al presente Regolamento, a quanto definito nel progetto formativo e alle indicazioni del tutor e dei docenti universitari responsabili del tirocinio. In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (Allegato 1). Dovrà quindi mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'ente ospitante, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'ente. Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel Progetto individuale di Tirocinio Pratico Valutativo, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i responsabili dell'ente ospitante. Le attività di TPV devono essere effettuate individualmente sotto la guida del tutor dell'ente ospitante.

Gli enti ospitanti non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso presso l'ente ospitante non rispetti le condizioni indicate e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione ai docenti universitari responsabili dei tirocini e all'Ufficio Tirocini, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per l'eventuale trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.



Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto formativo di TPV presso l'ente esterno, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione del progetto stesso.

Al termine delle attività di TPV di ogni A.A. svolte internamente e esternamente all'Ateneo, il tirocinante è tenuto a trasmettere all'Ufficio Tirocini, tramite ticket, il libretto di tirocinio debitamente compilato, timbrato e sottoscritto in tutte le sue parti.

### **Art. 7 - VALUTAZIONE**

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor che ha seguito le attività formative del tirocinante esprime nel libretto di tirocinio, insieme alla attestazione della frequenza, un giudizio sulle competenze acquisite dallo studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Con la compilazione del libretto il tutor rilascia a) formale attestazione della frequenza delle attività da parte del tirocinante, b) una valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante, c) un giudizio di idoneità che consente l'accesso alla Prova Pratica Valutativa finale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le competenze oggetto della valutazione sono definite all'Articolo 2 del presente Regolamento.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo nello stesso o in un altro ente ospitante.

### **Art. 8 - COMMISSIONI**

Presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali è istituita una Commissione Tirocini dei Corsi di Studio in Scienze Psicologiche e in Psicologia Clinica i cui componenti sono nominati dai Consigli di Corso di Studi in Scienze Psicologiche e in Psicologia Clinica. La Commissione Tirocini svolge le seguenti funzioni:

- a) definizione dei contenuti scientifici e delle modalità operative delle attività formative professionalizzanti di TPV dei Corsi di Studio in Scienze Psicologiche e in Psicologia Clinica;
- b) monitoraggio e miglioramento continuo dell'efficacia formativa delle attività di TPV svolte anche tenendo in considerazione gli esiti delle Prove Pratiche valutative;
- c) promozione dell'integrazione e raccordo tra attività didattiche curriculari e attività di TPV svolte all'interno dell'Ateneo;
- d) selezione e formazione dei tutor che svolgono le attività di TPV internamente all'Ateneo;
- e) selezione degli enti ospitanti al fine di assicurare esperienze di TPV di qualità;





- f) raccordo con i tutor degli enti ospitanti esterni nella definizione dei Progetti individuali di Tirocinio Pratico Valutativo al fine che siano coerenti con le finalità professionalizzanti definite dalla normativa;
- g) facilitazione dell'aggiornamento e integrazione continua tra attività di TPV svolte presso enti esterni e attività didattiche curricolari;
- h) gestione e risoluzione delle criticità che vengono evidenziate dai tirocinanti, dai tutor degli enti ospitanti, dai docenti universitari supervisor, dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio;
- i) definizione e gestisce insieme all'Ufficio Tirocini dell'Ateneo degli schemi di convenzione con gli enti ospitanti;
- j) definizione dei criteri e modalità operative attraverso cui i docenti universitari supervisor valutano l'adeguatezza formativa del Progetto individuale di Tirocinio Pratico Valutativo, supervisionano e monitorano lo svolgimento del TPV negli enti ospitanti esterni a sostegno dell'apprendimento e a tutela della qualità formativa dell'esperienza, valutano e approvano le eventuali modifiche al Progetto individuale di Tirocinio Pratico Valutativo intervenute durante il suo svolgimento, e verificano e valutano lo svolgimento effettivo del tirocinio controfirmando il libretto di tirocinio.

Presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia è istituita una Commissione Paritetica composta da alcuni rappresentanti dello stesso Ordine e dai Referenti per i tirocini di tutte le Università lombarde sulla base delle Linee Guida per la definizione dei rapporti di convenzione tra Università e Ordini territoriali, approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nell'anno 2015 e aggiornate nel 2022 a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi (attuazione Legge 8 novembre 2021, n. 163), in coerenza a una logica di collaborazione con le realtà universitarie e di valorizzazione della qualità dei percorsi di tirocinio. Università di Bergamo partecipa a tale Commissione con un proprio membro nominato dai Consigli di Corso di Studi in Scienze Psicologiche e in Psicologia Clinica.

La Commissione Paritetica lavora con i seguenti compiti:

- a) svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del TPV,
- b) individua i criteri di accreditamento degli enti ospitanti come sedi di TPV e i criteri di qualificazione e aggiornamento per i tutor degli enti ospitanti;
- c) valuta le proposte di accreditamento degli enti ospitanti;
- d) recepisce gli schemi di convenzione proposti dalle Università e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
- e) promuove e organizza l'aggiornamento per i tutor degli enti e organizza per loro incontri per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio;
- f) stabilisce i criteri condivisi per il monitoraggio periodico dell'efficacia del tirocinio;
- g) raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell'ammissione alla prova valutativa finale;
- h) esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche delle Università e/o degli enti ospitanti e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
- i) raccoglie ed esamina le criticità sollevate dagli studenti durante il loro percorso di



tirocinio;

- j) svolge funzioni consultive in vista della composizione delle commissioni giudicatrici della Prova Pratica Valutativa (PPV).

### **Art. 9 – PROVA PRATICA VALUTATIVA**

L'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia - classe LM-51 - abilita all'esercizio della professione di psicologo, e per questo comprende lo svolgimento di una Prova Pratica Valutativa delle competenze professionali acquisite con il TPV (che precede la discussione della tesi), volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dall'Ordine degli Psicologi. Sono ammessi all'esame di laurea coloro che conseguono un giudizio di idoneità al termine delle attività del TPV. Le modalità organizzative e relative tempistiche della prova sono previste nel Regolamento didattico del Corso di Studi.

La Prova Pratica Valutativa è unica e svolta in modalità orale. Verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La Prova Pratica Valutativa è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze. Tale prova è volta, altresì, a un ulteriore accertamento delle competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto all'interno dell'intero percorso formativo e valutate all'esito del medesimo.

Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo.

Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

La PPV è superata con il conseguimento da parte dello studente di un giudizio di idoneità, che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.

### **Art. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE**

Relativamente ai propri studenti l'Università di Bergamo, in quanto soggetto promotore, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 142/1998, si fa carico degli oneri derivanti dalle



assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

### **Art. 11 - NORME FINALI**

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Tirocinio di Ateneo, alla legge 163/2021, al Decreto Interministeriale 654/2022, ai documenti approvati dalla Conferenza della Psicologia Accademica intitolati "Linee di indirizzo per lo svolgimento pratico valutativo (TPV) LM-51 e sulla loro valutazione" e "Attività formative professionalizzanti di sede spendibili ai fini del TPV previsto dalla Laurea abilitante in Psicologia. Criteri e raccomandazioni per la progettazione, realizzazione, valutazione" e alle Linee Guida sul TPV approvate dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e praticanti dei tirocini Professionalizzanti, allegato al presente Regolamento.

#### **Allegati:**

- 1 – Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.
- 2 – Contenuti generali da inserire nei progetti di tirocinio professionalizzante.

## **ALLEGATO 1**

### **RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI PER I TUTOR E I PRATICANTI DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI**

I tutor dovranno essere appositamente formati e su richiesta potranno essere inseriti nell'Elenco Nazionale dei supervisori accreditati, stilato secondo i parametri previsti dall'art. 5, ovvero in una *short list* aperta, pubblica e aggiornata periodicamente. Essi potranno essere coinvolti in attività didattiche da svolgere in presenza e a distanza, tramite percorsi formativi in alternanza con l'attività professionale.

#### **Indicazioni deontologiche per il tutor**

1. Il tutor è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall'art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.
2. Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi (art. 34 C.D.). La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio professionale (art. 3 C.D.).
3. Il tutor stimola nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.).
4. Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell'applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante (art. 6 C.D.).
5. Il tutor è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante (art. 39 C.D.).
6. Il tutor facilita l'apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l'oggetto della professione (art. 7 C.D.). Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione (art. 19 C.D.).
7. Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell'intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici (art. 5 C.D.).
8. Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l'uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti che attengono agli atti tipici della professione psicologica e si astiene dal formare nelle aree di competenza che richiedono il livello specializzazione in psicoterapia. (art. 5 C.D.).
9. Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito (art. 36 C.D.).
10. Il tutor aggiorna le proprie competenze sul tutorato anche tramite la frequenza di appositi corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dall'Ordine degli Psicologi in collaborazione, con l'Università e altre agenzie formative (art. 5 C.D.).

**Documento approvato dalla Conferenza della Psicologia Accademica il 10 11 2022**

#### **Compiti del tirocinante**

Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e - ove previste - a compilare le schede di valutazione finale.

Il tirocinante si impegna a

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione il tirocinante avrà il compito di approfondire

la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.

Al termine del periodo di tirocinio il tirocinante dovrà dimostrare l'acquisizione delle competenze professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di tirocinio, avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i bisogni di sviluppo professionale.

## ALLEGATO 2

### CONTENUTI GENERALI DA INSERIRE NEI PROGETTI DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

(e da integrare con parti specificamente rivolte all'ambito e alla Struttura dove il tirocinio si svolge)

- Diagnosi psicologica mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, con *deficit* neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.